



Spett.le Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c.: Arpat - dipartimento di Pistoia

Publiacqua Spa

DIFE Spa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere relativo alla proposta di modifiche previste per l'impianto di smaltimento/recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, posto in Via Croce Rossa snc, nel Comune di Montale (PT). Proponente: Dife Spa. Nota di Risposta.

In relazione a quanto in oggetto, premesso che:

- il Settore regionale in indirizzo con nota n.379840 del 04/07/2024 aveva formulato una richiesta di parere in relazione alle modifiche proposte dalla società Dife Spa nel corso della Conferenza di servizi del 23/05/2024, indetta per il procedimento di rinnovo della vigente autorizzazione ex art.208 del D.Lgs.152/2006;
- con nota prot. n.386936 del 09/07/2024, questo Settore aveva comunicato che il parere richiesto sarebbe stato formulato a valle della acquisizione della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di servizi, in considerazione della complessità e delle numerose richieste di integrazioni e correzioni che la stessa CdS aveva segnalato nel corso dei lavori;
- con la nota prot. n.563644 del 28/10/2024 il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa pervenutagli dal proponente ed acquisita al protocollo regionale n.540503 del 15/10/2024 rinnovando la richiesta di parere a questo Settore.

Ciò precisato si rileva quanto segue:

- la Dife Spa effettua, nell'impianto sito in Via Croce Rossa snc nel Comune di Montale (PT), attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in regime di autorizzazione ex art.208 del D.Lgs.152/2006, operazioni R13, R12, D15, D14;
- l'impianto è esistente e in esercizio; era in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pistoia. Attualmente è in possesso di autorizzazione ex D.Lgs. 152/2006, art. 208, (Atto SUAP n. 36622 del 08.09.2014);
- l'impianto in oggetto è stato sottoposto da questo Settore ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con Decreto Dirigenziale n.10061 del 11/07/2017, recante decisione di non assoggettabilità a VIA, con prescrizioni e raccomandazioni;
- la documentazione integrativa trasmessa in esito alle richieste della CdS risulta composta, tra l'altro, da:
 - una nota tecnica di risposta alla richiesta di integrazioni;
 - una integrazione al piano di gestione operativa;
 - una Relazione tecnica per l'assoggettabilità alla direttiva Seveso III ai sensi D. Lgs 152/2006 e D.Lgs 105/2015;



- n.3 tavole tematiche planimetriche;
- una VIAC redatta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. e L.R. 89/98 e s.m.i. da tecnico competente in acustica al iscritto ai registri ENTECA;
- una relazione tecnica delle procedure di sicurezza ed emergenza;
- una relazione tecnica relativa alla gestione rifiuti infiammabili nel box infiammabili;
- un piano di gestione delle AMD correlato da tavola planimetrica;
- un piano di ripristino ambientale dell'impianto;
- un relazione tecnica valutazione rischio incendio;
- una procedura per il controllo radiometrico;
- un aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera;
- una relazione geologia e idrogeologica di supporto al PmeC;

- le modifiche impiantistiche previste, di cui il proponente ha dato evidenza nella suddetta documentazione tecnica in atti, consistono in :

- una riduzione sostanziale dell'elenco EER attualmente autorizzato che passerebbe dagli attuali 537 codici a 303, motivata da esigenze di natura commerciale;
- l'eliminazione dell'operazione di miscelazione (D13) su tutti i rifiuti liquidi non pericolosi, in quanto non più di interesse, fatta eccezione per l'accorpamento/miscelazione degli imballaggi vuoti contaminati (EER 150110*), con diverse HP, che il proponente intende mantenere, ad oggi autorizzata come D13; viene inoltre chiarito che per EER 150110* verrà utilizzato un solo cassone di contenimento;
- alcune modifiche a carattere logistico e gestionale tese a garantire una maggiore flessibilità di uso delle aree di stoccaggio R13 nell'area esterna dei rifiuti non pericolosi, da realizzarsi attraverso l'identificazione sui cassoni degli EER in essi contenuti. Rimane invariato il numero di cassoni impiegato (pari a 6 unità), con invarianza delle quantità massime stoccate pari a 50 t;
- alcune misure di ottimizzazione delle modalità di stoccaggio relative al deposito a terra in colli di rifiuti solidi non percolanti e di stoccaggio dei rifiuti infiammabili, all'interno dell'apposito box attrezzato, con una scaffalatura a 2 piani, dotata di vasca di contenimento per la raccolta di eventuali sversamenti.

Non sono previste variazioni dei quantitativi annui dei rifiuti gestiti ed in stoccaggio istantaneo rispetto all'assetto attualmente autorizzato. Viene richiesta l'operazione D14 su alcuni rifiuti gestiti in impianto.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs.152/2006;
- il punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006;
- gli artt. 39, 43 e 45 nonché l'art. 58 della L.R. 10/2010;

visti i principi di precauzione e prevenzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs.152/2006;

vista la l.r. 22/2015;

rilevato che

- il progetto di modifica in esame non comporta variazioni significative alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto in esame né un suo potenziamento;
- non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;
- le modifiche previste sono esclusivamente di natura gestionale e logistica;

si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla



parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già sottoposto a procedura in materia di VIA.

Si ricorda al proponente:

- che è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, del provvedimento di verifica;
- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste.

Sono fatti salvi i necessari adempimenti antincendio nei confronti del Comando dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda le prescrizioni 1.c) - rumore, 1.d) – rumore ed 1.e) – acque di scarico, del Decreto Dirigenziale n.10061/2017, si chiede ad ARPAT, in sede di CdS autorizzativa, di esprimere eventuali aspetti di incoerenza con l'assetto produttivo previsto da Dife Spa, per l'impianto in oggetto. In merito al recettore di recapito delle acque di scarico, si raccomanda di provvedere a recapitare gli scarichi in fognatura, tenuto conto del vigente Regolamento di fognatura e depurazione e delle indicazioni in merito di Publiacqua Spa.

Si rileva che nella relazione tecnica in atti, viene ipotizzata l'introduzione dell'operazione D14 (ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13) in sostituzione dell'attuale D13 (raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12) con riferimento alle attività di accorpamento/miscelazione degli imballaggi vuoti contaminati (EER 150110*). Rimandando alle decisioni a carattere amministrativo – gestionale che la Conferenza di Servizi vorrà assumere in merito, si segnala che, laddove adottata, tale modifica non sarebbe da considerarsi sostanziale ai fini VIA in quanto si tratterebbe di differente inquadramento autorizzativo di una attività già svolta in impianto.

A tale proposito, si ricorda al proponente, nell'ambito della documentazione di salute e di sicurezza, di prendere tra l'altro in esame le attività di ricondizionamento preliminare a carico di contenitori di rifiuti con differenti caratteristiche, al fine di prevenire reazioni chimiche con conseguenze in termini – ad esempio – di esalazioni o incendio.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Al Settore regionale in indirizzo, si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per le modifiche proposte.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art.14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara(tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/



Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010.

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.